

NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

TITOLO I - NORME DI ATTUAZIONE CAPO VI - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PROVE

Art. 87 Cose di cui è stata ordinata la consegna al ministero di grazia e giustizia (Abrogato)

1. Il provvedimento con cui è ordinata la consegna al ministero di grazia e giustizia delle cose indicate nell'articolo [264](#) comma 1 del codice è comunicato al ministero medesimo.
2. Il ministro di grazia e giustizia può disporre che le cose di cui è stata ordinata la consegna siano rimesse al museo criminale presso il ministero o ad altri istituti. Se non ritiene di provvedere in questo modo, le cose sono messe in vendita a norma dell'articolo [264](#) del codice.
3. Allo stesso modo si provvede se delle cose aventi interesse scientifico ovvero pregio di antichità o di arte è stata disposta la confisca.